

N. 19923/2020 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di trattazione scritta, in data 14 gennaio 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19923 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

BIEMME SERVIZI s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. T. Siano

- ricorrente -

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Sordillo

- resistente -

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la società nominata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di cui al D. L. n. 18 del 17/3/20 (cd. bonus Covid di 600 euro) in virtù della presentazione della relativa domanda al beneficio effettuata in data 15 aprile 2020.

L'I.N.P.S. si costituiva chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.

Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa veniva decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

A seguito dell'emergenza epidemiologica, l'art. 28 D. L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, ha riconosciuto un'indennità ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO pari ad Euro 600,00 per il mese di marzo 2020.

Tale disposizione di legge testualmente recita:

“1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione

della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”.

L'art. 127 D. L. n. 18/2020 testualmente recita: “Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, pubblicazione avvenuta in data 17 marzo 2020.

Tale indennità è stata riconosciuta anche per il mese di aprile 2020 ai sensi dell'art. 84, comma 4, D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

Ciò posto, il rigetto della domanda da parte dell'Inps appare legittimo in quanto al momento dell'invio dell'istanza volta all'ottenimento del bonus la società ricorrente non risultava iscritta alla gestione separata AGO.

Infatti tale società ha presentato istanza di iscrizione all'Istituto resistente solamente in data 14/04/2020 (all. 1 alla memoria), presentando l'istanza per ottenere il bonus Covid il giorno dopo (all. 1 al ricorso).

Alla data del 02/04/2020, la posizione della società ricorrente, dunque, non integrava tutti i requisiti di legge richiesti dall'art. 28 D. L. 17 marzo 2020 n. 18, tra cui l'iscrizione alla gestione speciale AGO.

Non si ritiene di giungere a diversa conclusione in ragione della pacifica retroattività della domanda ai fini previdenziali, tenuto conto che tale retroattività è appunto relativa ai fini previdenziali, mentre nella fattispecie si discute della debenza di un beneficio di natura indennitario-risarcitoria, essendo erogato dall'INPS entro un ben determinato limite di spesa superato il quale, precisa la norma, “non sono adottati altri provvedimenti concessori”.

Per tali ragioni il ricorso va rigettato.

Le spese di lite, vista la novità della materia trattata, possono essere compensate tra le parti.

DISPOSITIVO

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, 14 gennaio 2021

IL GIUDICE